



**DELIBERA N. 300/20/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA (C.F. 95054110101) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE N. 1/20/SIR)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*



*di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *“Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, recante *“Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177”*.



VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l'atto di contestazione n. 1/20/SIR del 19 febbraio 2020, inviato con Pec AGCOM prot. n. 93779, consegnato all'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria in data 2 marzo 2020;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

### 1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM n. 1/20/SIR del 19 febbraio 2020, consegnata a mezzo PEC in data 2 marzo 2020 prot. 93779, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) ha contestato all'Agenzia Regionale per la promozione turistica in Liguria, cod. fisc.: 95054110101 con sede in Genova, via D'Annunzio 2/78, Cap 16121, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Mediante la propria comunicazione n. 3515 del 23 dicembre 2019 (prot. Agcom n. 552416/2019 in pari data), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2018, l'Agenzia Regionale per la promozione turistica in Liguria, ha comunicato i seguenti impegni di spesa:

- alla voce “*su quotidiani e periodici*”, non è stata destinata alcuna somma;
- alla voce “*emittenti televisive nazionali*” è stata impegnata la somma di €. 305.000,00<sup>1</sup> pari all'81,79%;
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*”, sono stati destinati euro 37.190,48 (relativi alle sole spese televisive private locali)<sup>2</sup> pari al 9,97%;
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*” – Campagna *on-line* “*Pasta Pesto Day*” è stata destinato l'importo di euro 30.736,00<sup>3</sup> pari all'8,24%.

<sup>1</sup> EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI: €. 305.000,00 così suddivise:

- €. 244.000,00 - Convenzione RAI per il Festival di Sanremo a favore di RAI COM (D.C.S. 002/2018) iniziative di carattere istituzionale;
- €. 61.000,00 – Convenzione RAI per Sanremo Giovani 2018 a favore di RAI COM (D.D. 142/2018 impegno di spesa).

<sup>2</sup> EMITTENTI TELEVISIVE PRIVATE LOCALI: €.37.190,48 così suddivise:

- €. 26.332,48 a favore di P.T.V. - Programmazioni PRIMOCANALE (D.D. 99/2018);
- €. 10.858,00 a favore di TELENORD Srl (D.D. 111/2018).

<sup>3</sup> ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE – Campagna “Pasta Pesto Day”: €. 30.736,00 così suddivise:

- €. 20.976,00 – a favore di Expansione Italia Srl campagna *on-line* (D.D. 111/2018);

Pertanto, l’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria sembrerebbe non aver rispettato la quota prevista per gli impegni di spesa destinati all’*emittenza privata televisiva e radiofonica locale* che, nel caso in esame, sarebbe di €. 30.736,00 cioè pari al 9,97% contro la percentuale prevista nella misura del 15%.

Non avrebbe, inoltre destinato alcun impegno di spesa di natura pubblicitaria a favore dei *giornali quotidiani e periodici*, contro la percentuale prevista nella misura del 50%.

L’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria, dunque, avrebbe violato l’articolo 41, comma 1, del Tusmar ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

## **2. Deduzioni dell’Agenzia per la promozione turistica in Liguria e approfondimenti istruttori.**

Come anticipato, all’ufficio in argomento, è stata contestata la presunta violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar* (atto di contestazione n. 1/20/SIR del 19 febbraio 2020 di cui nelle premesse).

A tale contestazione, l’Ufficio ha replicato con propria nota del 31 marzo 2020 (prot. Agcom 143049 in pari data) adducendo le seguenti motivazioni e maggiori chiarimenti:

gli impegni di spesa relativi alle proprie spese pubblicitarie - riferite all’esercizio 2018 - non ammonterebbero nel complesso ad €. 372.926,48 (come da loro prima comunicazione n. 3515 del 23 dicembre 2019), ma in base ad una più puntuale analisi, ad **€. 54.506,48** così distribuiti:

- alla voce “*emittenti televisive nazionali*” non sarebbe stata impegnata, in realtà, alcuna somma;
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*”, è stata destinata la somma di €. **23.770,48** (pari al 43,61% del totale degli impegni di spesa relativi all’esercizio 2018) a loro volta così ripartiti:
  - €. 12.912,48 (Determina dirigenziale n. 99/2018 per l’acquisto di spot pubblicitari al netto dei costi di realizzazione su PRIMOCANALE);

- 
- €. 9.760,00 – a favore di More News Soc. Cooperativa per campagna *on-line* (D.D. 111/2018).

- € 10.858,00 (Determina dirigenziale n. 111/2018 – TELENORD);
- alla voce “*stampa locale on-line e altri mezzi di comunicazione*” è stato impegnata la somma di € **30.736,00** (pari al 56,38 % del totale impegni es. 2018) così suddivisi:
  - € 20.976,00 euro per acquisto spazi pubblicitari su social network e motori di ricerca (Determina dirigenziale n. 111/2018) – Expansion Italia;
  - € 9.760,00 euro per diffusione di banner pubblicitari e articoli redazionali sui quotidiani online a carattere locale (Determina dirigenziale n. 111/2018) – More news soc. coop.

Passando ad analizzare le singole tipologie di spese:

**emittenti televisive nazionali:** nella propria nota del 31 marzo 2020, quella cioè che avrebbe medio ridefinito la tipologia e l’ammontare delle spese pubblicitarie, l’Agenzia chiarisce che i 305.000,00 euro, inizialmente attribuiti a tale tipologia di spese pubblicitarie, non possono in realtà essere considerate tali e vanno completamente defalcati dal conteggio. In dettaglio:

- a. la somma di **244.000,00 euro** utilizzata nell’ambito di Sanremo 2018 non è imputabile a spese pubblicitarie ma a *spese per la realizzazione di iniziative a carattere di promozione istituzionale volte alla realizzazione e messa in onda di contenuti*. Tale asserzione, sempre a detta dell’Agenzia, sarebbe confermata dal fatto che tali contenuti *<sono andati in onda nell’ambito stesso dei programmi indicati dalla convenzione di che trattasi e non già come interruzioni pubblicitarie con soluzione di continuità dei programmi stessi>*.

Oltre a ciò, l’Agenzia sottolinea che: *<il corrispettivo versato dall’Agenzia a Rai Com Spa ha compensato, oltre alla messa in onda, quota parte degli oneri relativi alla realizzazione degli stessi (sia pure in una percentuale che, stante l’unitarietà delle clausole della pattuizione tra Agenzia e Rai Com Spa, non è possibile incorporare dal totale versato), ponendo un ulteriore elemento di distanza tra la fattispecie oggetto di valutazione e le previsioni dell’articolo 41 del D.lgs. 177/2005 che al comma 2 esclude dal computo delle spese gli oneri relativi alla realizzazione, anche con riferimento agli spazi pubblicitari>*.

Da ultimo, l’Agenzia rappresenta che: *<le convenzioni sopra ricordate sono state stipulate da Agenzia In Liguria con Rai Com Spa, società del gruppo Rai che ha per oggetto sociale, per quanto qui interessa, la gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia (e non con Rai Pubblicità, società concessionaria degli spazi pubblicitari) e che il corrispettivo versato a Rai Com Spa per le iniziative oggetto delle due Convenzioni risulta essere inferiore rispetto alle tariffe normalmente applicate per l’acquisto di spot pubblicitari, elementi che suggeriscono, ambedue, l’alterità della fattispecie in argomento rispetto all’acquisto di spazi pubblicitari regolato dall’articolo 41 del d.lgs. 177/2005>*.



- b. discorso assolutamente analogo viene proposto anche per il successivo impegno di spesa di **61.000,00** euro (della prima comunicazioni del dicembre 2019) riferito alla messa in onda della trasmissione Sanremo giovani 2018 e sempre nell'ambito delle spese per emittenti televisive nazionali.

Non si ritiene di poter condividere appieno tali argomentazioni dell'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria relative alla voce *emittenti televisive nazionali*. Infatti, l'Agenzia nelle due successive comunicazioni non è stata in grado di scorporare le singole voci di costo, in particolare non risultano scorporate le spese di realizzazione. Le motivazioni addotte sono state analiticamente riportate; pur tuttavia, lo scrivente ritiene che esse poco rilevino nell'ambito della eventuale violazione dell'art. 41 *Tusmar*.

Infatti, la presunta violazione rilevata, si riferisce alla successiva tipologia di spese pubblicitarie, quella relativa alle *emittenti radiofoniche e/o televisive locali*.

Riguardo tale voce, l'Agenzia nella prima comunicazione n. 3515 del 23 dicembre 2019 aveva indicato impegni per €. 30.190, 48, pari al 9,97% (a fronte del limite minimo di almeno il 15%). Nella propria successiva comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Agcom 143049), rettificava l'importo per tale categoria di spesa e lo indicava in €. 23.770,48 pari cioè al 43,61% del totale delle proprie spese pubblicitarie, ora riclassificate nella misura totale di €. 54.505,48.

L'Agenzia analizza tale categoria di spese (ricordiamo, ora per €. 23.770,48) e le suddivide in due categorie:

1. €. 12.912,48 per l'acquisto di spot pubblicitari sull'emittente *PRIMOCANALE* (come da propria Determinazione dirigenziale 99/2018);
2. €. 10.858,00 per acquisto di spot sull'emittente *TELENORD* (Determinazione dirigenziale 111/2018).

Riguardo tale riclassificazione, l'Agenzia adduce le seguenti motivazioni: <A proposito, invece, delle spese nella nostra precedente nota 3515 del 23/12/2019 riferite a "emittenti televisive private locali" si chiarisce che, ai sensi della Determinazione dirigenziale 99 del 16/10/2018 (allegato 3) che ha ordinato la relativa spesa, che l'importo di € 26.332,48 è riferito per la quota di 10.584,00 euro più IVA (totale 12.912,48) a campagne spot da mettere in onda sulle reti televisive Primocanale, sulla web tv primocanale.it e su app (cui va aggiunta ad una quota di 1.500,00 oltre IVA relativa alla realizzazione dei contenuti, quindi non rientrante nell'importo per l'acquisto di spazi). L'importo restante di euro 9.500,00 più IVA è invece riferito alla realizzazione di uno speciale da 3 minuti e di un secondo speciale da 12 minuti da diffondere, rispettivamente in 4 e 10 passaggi totali sulla rete televisiva Primocanale, sulla web tv primocanale.it e su app. Tale ultima spesa (9.500,00 euro più IVA) risulta quindi riferibile, essa pure, alla realizzazione di contenuti e relativa messa in onda, costituendo pertanto un esborso diverso dall'acquisto di meri spazi pubblicitari>.



### **3. Valutazioni dell'AGCOM.**

Pertanto, oltre alle valutazioni espresse riguardo gli impegni di spesa 2018 relativi alle emittenti televisive nazionali, ed a quelle espresse per gli impegni relativi all'emittenza privata televisiva locale e radiofonica, si conferma che l'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria, non ha effettivamente sostenuto alcuna spesa di natura pubblicitaria a favore dei giornali quotidiani e periodici, così come rilevato nell'atto di contestazione n. 1/20/SIR del 19 febbraio 2020.

CONSIDERATO, quindi, che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dall'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria in sede istruttoria, le quote d'obbligo, indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, non risultano comunque rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro: 51.646,00 (cinquantunmilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento tenuto dall'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematiche applicative incontrate dall'Ente in relazione alla tipologia di promozione delle attività.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose**

Dall'istruttoria svolta si rileva la espressa volontà dell'Ente, manifestata nella propria nota del 31 marzo 2020, di provvedere ad implementare il proprio sistema di controllo interno ed il proprio sistema di monitoraggio e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 41 del dlgs. 177/2005.

#### **C. Personalità dell'agente**

L'Ente per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.



#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa dell'Ente, la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per lo stesso.

UDITA la relazione del Presidente;

#### **ACCERTA**

che Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria cod. fisc.: 95054110101 con sede in Genova, via D'Annunzio 2/78, Cap 16121, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*, in riferimento alla quota di pubblicità destinata a favore dei *giornali quotidiani e periodici*;

#### **ORDINA**

al predetto Ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2018;

#### **INGIUNGE**

all'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria (cod. fisc.: 95054110101 con sede in Genova, via D'Annunzio 2/78, Cap 16121, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 300/20/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'AGCOM quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 300/20/CONS*".

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 7 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone